

DELIBERAZIONE n° 648 del 06/08/2014

**SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del personale**

Allegati:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Pierangela Ciulu

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,  
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,  
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Dott. Luciano Oppo

---

**OGGETTO: deliberazioni n. 543 e n. 544 del 4 luglio 2014 concernenti l'assenso all'assegnazione temporanea a questa Azienda delle signore Mereu Mara e Congiu Nora, in applicazione dell'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - presa d'atto del parere del Dipartimento della funzione Pubblica n. 192 del 04.05.2004.**

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: Amministrazione del personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig.ra Pierangela Ciulu

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 543 del 04.07.2014 veniva espresso l'assenso all'assegnazione temporanea presso questa Azienda, ai sensi dell'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, della signora Mereu Mara, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso l'Azienda Ospedaliera di Lecco;

**CHE** con deliberazione n. 544 del 04.07.2014 veniva espresso l'assenso all'assegnazione temporanea presso questa Azienda, ai sensi dello stesso art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della signora Congiu Nora, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso l'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;

**CONSIDERATO** che l'assenso all'assegnazione temporanea dei due operatori veniva espresso solo fino al compimento del terzo anno di vita dei bambini, intendendo in tal senso la disposizione di cui all'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ove è previsto che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche... può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;

**CHE** successivamente all'adozione delle deliberazioni richiamate si veniva a conoscenza di un parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 4 maggio 2004, indirizzato al Ministero dell'Interno, nel quale il limite di età (tre anni di vita del figlio), viene inteso esclusivamente quale "requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria";

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'assegnazione temporanea delle due lavoratrici madri per tre anni, comprendendo quindi anche un periodo di tempo successivo al compimento del terzo anno di età dei figli minori, secondo il parere espresso dalla funzione pubblica in data 04.05.2004, e non fino al compimento del terzo anno di vita dei rispettivi figli, come stabilito nelle deliberazioni richiamate;

**PER** i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

**CON** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

#### **DELIBERA**

1. Di dare atto che l'assenso all'assegnazione temporanea a questa Azienda, ai sensi dell'art. 42/bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, delle lavoratrici madri sig.ra Mereu Mara, dipendente dell'Azienda Ospedaliera provincia di Lecco e sig.ra Congiu Nora, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, espresso con deliberazioni n. 543 e n. 544 del 4 luglio 2014, è da intendersi per un periodo massimo di tre anni, indipendentemente dalla data di compimento del terzo anno di età dei rispettivi figli, salvo cessazione anticipata per eventuali trasferimenti di sede di lavoro dei coniugi.
2. Di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione alle Aziende di provenienza.
3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dottor Orlando Scintu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 07/08/2014 al 21/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga